



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 "*Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli*", in particolare l'art. 19, che. Al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione europea, e al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*";
- VISTA** la Convenzione del 16 luglio 2015, per effetto di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo



Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065, e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della già Direttiva 2009/48/CE;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/Ce e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 “Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”, a favore della Società **CSI S.p.A.** con sede legale in Viale Lombardia n. 20 – Bollate (MI), emanato da questa Direzione Generale in data 28/09/2012, con scadenza 26/07/2016, in luogo di 3 novembre 2016 in coerenza con il certificato di accreditamento **032B – Rev. 31**;

VISTA l'istanza della Società **CSI S.p.A.** di rinnovo autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2009/48/Ce e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo . n. 101963 del 12/04/2016;

ACQUISITA la delibera del 13 giugno 2016 (DC2016UTL028- Prot. MISE n. 204042 del 17 giugno 2016) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale all'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.R.L è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE;

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCCVNT n. 127414 del 09/05/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di dover sostituire il termine di validità, 26 luglio 2016 al 3 novembre 2016, del citato decreto di autorizzazione rilasciato a **CSI S.p.A.** il 28 settembre 2012, conformemente alla data di scadenza del certificato di accreditamento n. **032B – Rev. 31** sopra citato;

VISTO in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di



riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

DECRETA

Art. 1

1. L'Organismo **CSI S.p.A.**, con sede legale in Cascina Traversagna, 21 – 20030 – Senago (MI) è autorizzato a svolgere l'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*.
2. L'attività di valutazione di conformità CE dovrà essere effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 54/2011.

Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino **al 3 novembre 2020** (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1;
3. Il decreto direttoriale a favore di **CSI S.p.A.** del **28 settembre 2012** si intende decaduto.

Art. 3

1. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di certificazione CE in osservanza delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in particolare di quelle riferita agli articoli 21, 22, 26, 27 e 28, cui si fa rinvio.

Art. 4

2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da



inoltrare alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

3. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
4. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla Direttiva 2009/48/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; Sezione "Impresa" alla



voce “*Normativa Tecnica*” ed al sottomenù “*Organismi di valutazione della conformità*”).

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

ROMA, 23 giugno 2016